Roberto Caporali Alessandra Zanni mercoledì, 18 settembre 2013

Giornata del Decreto del fare

### **AMBIENTE**



## Indice

#### **AMBIENTE**

- Materiali da scavo: nuove procedure per il riutilizzo (art. 41 e 41-bis del D.L. Fare)
- Materiali di riporto: analisi test di cessione (art. 41 del D.L. Fare)

Il comma 7 dell'art. 41-bis della legge 98/2013 contiene espressamente un rimando all'art. 1 comma 1 lettera b) del D.M. 161/2012 che fornisce la definizione di "materiali da scavo" e integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del D.Lgs 152/06.

il suolo o sottosuolo, **con eventuali presenze di riporto**, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

[segue]




#### [segue]


residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo **possono contenere**, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.





In tale caso resta confermato l'obbligo di notifica agli Enti competenti dei potenziali ritrovamenti di contaminanti al fine di attivare l'eventuale **procedimento di bonifica** (ai sensi degli artt. 239 e ss del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).



La gestione dei materiali da scavo come **RIFIUTI** dipende solo ed esclusivamente da due fattori:


- un fattore QUALITATIVO cioè il materiale da scavo non deve essere contaminato;
- **un fattore SOGGETTIVO** cioè è il produttore del rifiuto che può scegliere di disfarsene anche se il materiale da scavo non è contaminato.

#### **DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

Art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;





Per le modalità di gestione come **RIFIUTI** e per **UTILIZZO IN SITO non sono obbligatorie** <u>specifiche autorizzazioni né alcuna procedura amministrativa</u>, oltre ai necessari titoli abilitativi edilizi, salvo diverse indicazioni dei singoli Comuni. In caso di gestione **come rifiuti** rimane invece l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia (ad es. autorizzazione Albo Gestori Ambientali, trasporto con FIR).

# **Ambiente**

## **MATERIALI DA SCAVO**



## **UTILIZZO FUORI SITO**

I materiali da scavo vengono gestiti in qualità di **sottoprodotti** in quanto **utilizzati fuori** <u>dal cantiere di escavazione</u> per:

- recuperi;
- ripristini;
- rimodellamenti;
- riempimenti ambientali;
- altri utilizzi sul suolo;
- un successivo ciclo di produzione industriale.

## **UTILIZZO FUORI SITO**

## UTILIZZO FUORI SITO IN AMBITO AIA/VIA

indipendentemente dai volumi prodotti



## **D.M. 161/2012 PIANO DI UTILIZZO**

(art. 41 comma 2 della legge 98/2013)

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro Suggerimento n.148/2013 (Dossier + format Piano di Utilizzo).

## **UTILIZZO FUORI SITO**

## UTILIZZO FUORI SITO NON IN AMBITO AIA/VIA

indipendentemente dai volumi prodotti (cioè sia superiori sia inferiori a 6.000 m³)



(art. 41-bis della legge 98/2013)

**È ABROGATO** il **PIANO SCAVI** di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (per effetto del comma 6 dell'art. 41-bis della legge 98/2013).

## **Ambiente**

## DICHIARAZIONE

# Quali sono i passaggi da seguire per gestire i materiali da scavo tramite DICHIARAZIONE?



1) Lo scavo e l'utilizzo devono riferirsi ad attività AUTORIZZATE.

Il proponente l'intervento edilizio all'ATTO DELLA RICHIESTA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Permesso di Costruire, DIA, SCIA, o di eventuali varianti edilizie) manifesta formalmente sia la VOLONTA' di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti sia l'impegno di far verificare lo stato qualitativo dei suoli da escavare al fine di accertare la non contaminazione dei medesimi.

Il sottoscritto......proponente l'intervento edilizio situato in.....via.....via.....richiesto tramite il seguente titolo edilizio................manifesta la volontà di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti di cui all'art. 41-bis del D.L. 69/2013, così come convertito dalla legge 98/2013. Il sottoscritto si impegna a verificare/far verificare lo stato qualitativo del materiale da scavo e la rispondenza di tutte le condizioni previste dall'art. 41-bis che saranno attestate tramite dichiarazione resa all'ARPA, ai sensi del DPR 445/2000.



- **2)** Rilascio del titolo edilizio da parte dell'Autorità competente.
- Dopo aver ritirato il titolo edilizio, il proponente o il produttore del materiale da scavo hanno l'obbligo di attestare *il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 41-bis* della legge 98/2013 tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 da trasmettere all'ARPA e per conoscenza al Comune del luogo di produzione precisando:
- il luogo di produzione;
- il *luogo di utilizzo*;
- le quantità destinate a utilizzo;
- i tempi previsti per l'utilizzo (che di norma non possono superare un anno, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore);
- l'eventuale *sito di deposito* (anche esterno al sito di produzione).

#### **CONDIZIONI**

(comma 1 art. 41- bis della legge 98/2013)

- a) è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

#### NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Allegato 3 del D.M. 161/2012

Operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la **riduzione volumetrica** mediante macinazione;
- la **stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma** idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità;

- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

#### NORMALE PRATICA DI CANTIERE

Il legislatore non ha esplicitato con la legge 98/2013 cosa si debba intendere per **normale pratica di cantiere**. Siamo in attesa di chiarimenti da parte del Ministero che provvederemo a comunicarvi non appena ci saranno trasmessi.



La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire solo dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio (cioè dopo aver ritirato il permesso di costruire oppure dopo 30 giorni dalla data di presentazione DIA/SCIA) e pertanto detta dichiarazione potrà essere effettuata anche in occasione dell'inizio delle attività di scavo (fatte salve diverse disposizioni dei vari regolamenti edilizi comunali o di altri atti amministrativi).

Si precisa che la citata dichiarazione non comporta alcun atto di approvazione da parte di ARPA, pur rimanendo in capo a detto Ente tutte le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente.

<u>Fac-simile dichiarazione utilizzo materiali da scavo realizzata da</u> <u>Assimpredil Ance</u>

Dopo aver trasmesso la dichiarazione ad ARPA, è possibile intraprendere l'attività di scavo in modo conforme a quanto indicato nella dichiarazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio <u>non prevede</u> l'obbligo di allegare documentazione, tuttavia consigliamo alle imprese di allegare le analisi chimico-fisiche che comprovano la non contaminazione del materiale da scavo.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (comprensiva di eventuali allegati) si può trasmettere via PEC oppure tramite raccomandata postale con r/r.

Il trasporto, sia in regime di conto proprio sia in regime di conto terzi, dei materiali da scavo deve essere accompagnato dal DDT fiscale oppure, in caso di trasporto in conto terzi, da copia del contratto di trasporto o della scheda di trasporto (D.Lgs. 286/2005).

Si deve utilizzare il DDT in quanto i materiali da scavo sono <u>sottoprodotti</u> e non rifiuti.

Si consiglia alle imprese di **tenere a bordo** dell'autocarro che effettua il trasporto anche una **copia della dichiarazione**, al fine di dimostrare, in caso di controlli, che i materiali da scavo trasportati sono sottoprodotti e quindi soggetti a DDT e non a FIR.

#### **VARIANTI**

Eventuali **modifiche** ai contenuti indicati nella **dichiarazione** dovranno essere comunicate **entro 30 giorni** (dal momento in cui è intervenuta la variazione) **al Comune** del luogo di produzione <u>e per conoscenza all'ARPA</u>.

Le varianti dovranno essere comunicate tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere tramite PEC oppure tramite raccomandata postale con r/r.

- 6) Il produttore deve, in ogni caso, confermare che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate con la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio <u>ai seguenti Enti</u> e più precisamente:
- all'ARPA del Comune di produzione;
- al Comune del luogo di produzione;
- al Comune del luogo di destino;
- all'ARPA del Comune di destino.

La conferma di avvenuto utilizzo <u>è consigliabile</u> che venga trasmessa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

## APPLICAZIONE NORMATIVA PREVIGENTE

PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 98/2013 (cioè prima del 21/08/2013), qualsiasi utilizzo di materiale da scavo non contaminato autorizzato, potrà essere ultimato con l'osservanza delle norme all'epoca vigenti e fino a completamento del medesimo.

NEL PERIODO DI VIGENZA DEL D.L. 69/2013 E DELLA LEGGE 71/2013 (cioè 20 giugno-20 agosto 2013), qualora siano intervenute VARIANTI agli utilizzi di materiale da scavo in ambiti esclusi da VIA/AIA, le medesime dovevano essere autorizzate secondo il vecchio art. 186 (per volumi inferiori a 6.000 m³) oppure secondo <u>l'art. 184-bis</u> (per volumi superiori a 6.000 m³).

IN AMBITO VIA/AIA eventuali varianti continuano ad essere assoggettate al D.M. 161/2012.

L'art. 41 della legge n. 98/2013:

- ha confermato che i materiali di riporto sono matrici ambientali (art. 41, comma 3 lettera b));
- ha specificato la loro **composizione** chiarendo che sono:

[...] costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito [...] (art. 41, comma 3 lettera a))

## TEST DI CESSIONE D.M. 05/02/1998 SUI SUOLI CONTENENTI MATERIALI DI RIPORTO

(ai sensi del comma 3 dell'art. 41 del D.L. 69/2013)

#### **NON ESCAVATI**

(art.185 comma 1 lettera **b)** del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

## ESCAVATI e UTILIZZATI NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE

(art.185 comma 1 lettera **c)** del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Se le matrici materiali di riporto che si intendono utilizzare sono conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare anche i limiti di cui alla tabella 1 Allegato 5 Parte IV del D.Lgs 152/06 cioè la c.d. "caratterizzazione", al fine di escludere la contaminazione dei suoli e quindi la necessità di effettuare bonifiche.

#### **CARATTERIZZAZIONE**

La «caratterizzazione» è un tipo di analisi chimico-fisica del suoli conforme alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Contiene un elenco di sostanze da analizzare e i valori sono correlati in base alla destinazione d'uso dei siti:

- colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
- colonna B: siti ad uso commerciale e industriale

#### **TEST DI CESSIONE**

Il test di cessione è un tipo di analisi chimico-fisica diverso dalla caratterizzazione e che deve essere conforme all'Allegato 3 D.M. 05/02/1998. Si tratta di una prova che simula il rilascio di eventuali contaminanti e viene effettuata ponendo in contatto, per un tempo di almeno 24 ore, un solido (rifiuto, suolo contaminato o manufatto in genere) con una soluzione acquosa, ottenendo un eluato.

# **Ambiente**

## **MATERIALI DI RIPORTO**

Se le matrici materiali di riporto NON SONO CONFORMI ai limiti del test di cessione DEVONO:

ESSERE RIMOSSE ESSERE RESE CONFORMI AL TEST DI CESSIONE

tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti ESSERE SOTTOPOSTE A
MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE

tramite le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili

Sono tutte procedure di bonifica.

#### **PRECISAZIONI**

L'utilizzo, fuori dal cantiere di escavazione delle matrici ambientali materiali di riporto è regolamentato dall'art. 41-bis della legge n. 98/2013.

NON DEVE inoltre essere rispettato il limite del 20% di materiali antropici presenti nei riporti se il luogo di produzione non rientra in ambito AIA/VIA. Detta disposizione è prevista dall'art. 41 del D.L. 69/2013 e confermata anche dall'art. 8-bis della recente legge 71/2013.

Il richiamato limite del 20% però non è applicabile in ambito AIA/VIA, perché il legislatore non ha fornito precise indicazioni metodologiche per la quantificazione di detta percentuale.

## CONTATTI

geom. Roberto Caporali

Tel. 02.88.12.95.25

r.caporali@assimpredilance.it

dr.ssa Alessandra Zanni

Tel. 02.88.12.95.79

a.zanni@assimpredilance.it

www.assimpredilance.it